

## RAFFRONTO

<b>L.R. 4 agosto 1995, n. 39.</b> <i>Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione L.R. 5 agosto 1992, n. 13.</i>	<b>Proposta di legge n. 347/10<sup>^</sup></b>
(...)	(...)
Art. 2	Art. 2
(Scadenza e ricostituzione degli organi)	( <b>Costituzione, scadenza</b> e ricostituzione degli organi)
1. La ricostituzione degli organi di cui al comma 1 dell'art. 1 deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi.	<i>Identico</i>
2. Ove non si provveda nel termine di cui al comma 1, gli organi debbono essere ricostituiti entro il periodo di proroga di cui all'art. 6.	<i>Identico</i>
3. Nel caso in cui, almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata, ad essa provvede, prima della scadenza del termine medesimo, il Presidente del Consiglio regionale.	<i>Identico</i>
	<b>3 bis. Il potere del Presidente del Consiglio di cui al comma 3 è anche esercitato per le nomine di competenza del Consiglio regionale relative a organi di prima costituzione nel caso in cui il Consiglio non si esprima nei termini generali di legge.</b>
4. Gli organi ricostituiti ai sensi dei commi 2 e 3 esercitano immediatamente le loro funzioni anche se il periodo di proroga non sia ancora esaurito.	<i>Identico</i>
(...)	(...)